



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Viareggio
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584/43931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA

COMPENSATORI DI BUSSOLE

Il Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo di Viareggio:

- VISTO** *il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.435 recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, ed in particolare l’articolo 141 comma 6 che recita “la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’Autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall’Autorità Marittima”;*
- VISTO** *il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 - “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”, ed in particolare l’articolo 7 che recita “in occasione delle prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall’Autorità marittima”;*
- VISTO** *il Decreto Ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 recante “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”, ed in particolare l’articolo 27, 2° comma, che recita “la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall’Autorità marittima”;*
- VISTA** *la Circolare prot. n. 3103030 in data 22.11.1986 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – D.G. Navigazione e Traffico Marittimo Titolo “Polizia della navigazione” – Serie III n. 75 recante “Collaudi, ispezioni e verifiche periodiche alle bussole magnetiche”;*
- VISTO** *il dispaccio protocollo n. DEM3/SP 01100 in data 26.11.1999 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nel quale è stato disposto che i soggetti esercenti attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali, non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità marittime o portuali;*
- VISTA** *la Circolare Serie Generale n. 101/2014/rev.2 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – Reparto VI, relativa all’attività di “Compensatori di bussole”, diramata con dispaccio prot. n. 118281 in data 04.09.2025;*
- VISTO** *il dispaccio prot. n. 51255 in data 31.05.2014, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto ha chiarito che “l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione di per sé non costituisce titolo abilitativo all’esercizio di qualsivoglia professione...”;*
- VISTO** *il dispaccio prot. n. 77079 in data 01.07.2015, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto ha chiarito che l’attività di Compensatore di bussole “... non essendo legata a specificità del luogo ove si esercita, ma a precise conoscenze tecniche connesse solo all’ambiente di bordo, possa essere espletata ovunque”, ribadendo tuttavia che “il compensatore per poter accedere a bordo della nave dovrà, preventivamente, richiedere all’Ente titolato a farlo, il permesso di accesso al porto esibendo l’attestazione del Comandante della nave o dell’agente della stessa, dalla quale si evince la richiesta*

della prestazione. In caso di soggetto in possesso di tessera di libera circolazione nei porti nazionali tale richiesta non sarà necessaria”;

- DATO ATTO** che in virtù delle disposizioni sopra richiamate l'attività di “Compensatore di bussole” (di seguito, per brevità, “Compensatore”) è soggetta al possesso di specifica autorizzazione rilasciata da un'Autorità Marittima nazionale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 43432 in data 20.04.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante “*Circolare Serie Generale n. 101 – Attività di compensatori di bussole*” contenente disposizioni per la compensazione delle bussole che viene eseguita all'estero;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 79/2014 in data 14/05/2014 concernente la disciplina dell'attività dei Compensatori di bussole nell'ambito del Compartimento Marittimo di Viareggio;
- VISTI** gli artt. 68, 81, 116bis, 1164, 1174, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. - *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*);
- VISTO** il D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. recante il *Codice dell'amministrazione digitale*;
- RITENUTO** necessario adottare un provvedimento ordinatorio aggiornato che disciplini, nel Compartimento Marittimo di Viareggio, l'attività di compensatore di bussole in armonia con le disposizioni sopra richiamate;
- TENUTO CONTO** che all'attualità non risulta alcun soggetto iscritto nel Registro dei compensatori di bussole tenuto dall'intestata Capitaneria di porto;

ORDINA

Art.1 – Attività di Compensatore di bussole

1. Coloro i quali intendano ottenere, da parte della Capitaneria di porto di Viareggio, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Compensatore, devono presentare istanza in bollo impiegando il modulo in **Allegato 1** alla presente Ordinanza; l'istanza ed i relativi allegati devono essere trasmessi con una delle seguenti modalità
 - dal proprio indirizzo PEC, alla PEC della Capitaneria di porto di Viareggio (cp-viareggio@pec.mit.gov.it);
 - recapitando, a mano o a mezzo posta, la modulistica ed i relativi allegati presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Viareggio (Piazza Palombari dell'Artiglio, 4 – 55049 VIAREGGIO (LU)).
2. Restano ferme le disposizioni relative all'iscrizione nei Registri tenuti ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.

Art. 2 – Requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere l'attività di Compensatore di bussole

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione, da parte della Capitaneria di porto di Viareggio, allo svolgimento dell'attività di Compensatore devono essere in possesso dei requisiti indicati in Allegato alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Titolo Sicurezza della navigazione Serie Generale n.101/2014/Rev.2, citata in premessa ed allegata alla presente Ordinanza (**All. 2**).

Art. 3 – Ritiro dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Compensatore di bussole

1. La Capitaneria di porto di Viareggio procede al ritiro dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 per i seguenti motivi:
 - 1) morte dell'interessato;
 - 2) rinuncia da parte dell'interessato;
 - 3) pensionamento dell'interessato;
 - 4) perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La Capitaneria di porto di Viareggio si riserva di espletare verifiche periodiche a campione circa il mantenimento dei requisiti d'iscrizione da parte dei Compensatori autorizzati.

Art. 4 – Obblighi per i titolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Compensatore di bussole

Chiunque, in accoglimento della domanda di cui al precedente art. 1, abbia ottenuto dalla Capitaneria di porto di Viareggio l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Compensatore deve:

- comunicare alla Capitaneria di porto di Viareggio l'eventuale perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione entro 60 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato la perdita del requisito, ovvero dall'avvenuta conoscenza del medesimo;
- comunicare alla Capitaneria di porto di Viareggio l'avvenuto pensionamento entro 60 giorni dall'inizio dello stesso.

Art. 5 – Violazioni

I contravventori alla presente Ordinanza sono soggetti, salvo che il fatto non integri reato o diversa violazione, alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione della presente.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 79/2014 in data 14/05/2014 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sabrina DI CUIO
(documento sottoscritto con firma digitale
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art.21)

Alla Capitaneria di porto - Sezione Tecnica

55049 – VIAREGGIO (LU)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLA

(Circolare "SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE" Serie Generale n. 101/2014 del 17.02.2014 – rev. 2 del 04.09.2025)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ cittadinanza _____ residente a _____ in Via
_____ n° _____ Cod. fiscale _____

(selezionare la voce d'interesse)

☐ in proprio

☐ in qualità di Titolare/Legale rappresentate dalla Ditta individuale/Società denominata

_____ con sede a _____ in Via _____

N° _____ tel _____ PEC _____ E- mail _____

P. I.V.A. _____

CHIEDE

il rilascio dell'Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di Compensatore di bussole; a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle leggi Speciali vigenti in materia (art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, come modifica ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n° 127 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 20 ottobre 1998, n°403; DPR 445/2000)

DICHIARA

- Di essere cittadino italiano o di altri Stati dell'Unione Europea *(sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/98 n. 286)*;
- Di essere *(selezionare la voce d'interesse)*
 - ☐ in possesso di titolo professionale marittimo di Capitano di lungo corso
 - ☐ in possesso di titolo professionale marittimo di Capitano Superiore di Lungo Corso
 - ☐ in possesso di abilitazione STCW95 di Comandante di navi di stazza lorda pari o superiore alle 3000 GT
 - ☐ in possesso di certificazione dalla quale risulti aver conseguito un diploma di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico che preveda l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione (quali LM72 o LM34); **DICHIARA** altresì di aver superato un esame universitario relativo al magnetismo terrestre e navale (diverso da *Nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre*) nell'ambito dell'iter formativo di laurea o attraverso la frequenza di un corso singolo post-laurea (Corso singolo di almeno 6 CFU erogato in Corsi di Studio in ambito tecnico-scientifico, che preveda l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione quale: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM72) o Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (LM34));
 - ☐ appartenente alla Marina Militare, di svolgere o aver svolto l'attività di compensatore di bussola, di essere in possesso di attestato teorico-pratico di "compensatore bussole magnetiche" ed **ALLEGA** evidenza documentale di
 - aver effettuato almeno 10 (dieci) compensazioni negli ultimi 10 (dieci) anni
 - affiancamento ad un compensatore bussola già autorizzato fino al raggiungimento delle 10 (dieci) compensazioni
- Di essere iscritto nel Ruolo dei periti ed esperti tenuto – ai sensi del RD 2011/1934 e del D.M. 29.12.1979 – dalla Camera di Commercio di _____, alla categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- Di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per delitto contro la fede pubblica, (salvo che sia pervenuta la riabilitazione);

ALLEGA

- Scansione/Copia di un documento d'identità in corso di validità
- Marca da bollo fisica da 16,00 (euro) da apporre sull'autorizzazione o evidenza avvenuto pagamento marca da bollo digitale
- documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni.

Data _____

IL RICHIEDENTE

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative.

Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- rilevare la qualità dei servizi;
- svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposti a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'[informativa completa](#) nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy

**Requisiti per l'ottenimento, da parte della Capitaneria di porto di Viareggio,
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di Compensatore di bussola**

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea *(sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/98 n. 286)*;
- b) Requisiti professionali/di studio
 1. titolo professionale marittimo di Capitano di lungo corso ovvero
 2. titolo professionale marittimo di Capitano Superiore di Lungo Corso ovvero
 3. abilitazione STCW95 di Comandante di navi di stazza lorda pari o superiore alle 3000 GT ovvero
 4. diploma di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, che preveda l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione (quali LM72 o LM34) e superamento di un esame universitario relativo al magnetismo terrestre e navale (diverso da *Nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre*) nell'ambito dell'iter formativo di laurea o attraverso la frequenza di un corso singolo post-laurea (Corso singolo di almeno 6 CFU erogato in Corsi di Studio in ambito tecnico-scientifico, che preveda l'acquisizione di competenze sulla sicurezza della nave e della navigazione quale: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione (LM72) o Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (LM34) ovvero
 5. appartenenza alla Marina Militare, svolgimento o avvenuto svolgimento di attività di compensatore di bussola, possesso di attestato teorico-pratico di "compensatore bussole magnetiche" ed evidenza documentale di
 - i. aver effettuato almeno 10 (dieci) compensazioni negli ultimi 10 (dieci) anni ovvero
 - ii. affiancamento ad un compensatore bussola già autorizzato fino al raggiungimento delle 10 (dieci) compensazioni
- c) documentazione - per i soggetti di cui ai punti da 1 a 4 - dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti tenuto – ai sensi del RD 2011/1934 e del D.M. 29.12.1979 – dalla Camera di Commercio, alla categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per delitto contro la fede pubblica, salvo che sia pervenuta la riabilitazione;